



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Presiede la seduta il Sindaco di Lamporecchio, **Alessio Torrigiani**, nella sua qualità di **Presidente**, che si trova nella sede della SdS Valdinievole, mentre i presenti sono collegati in video conferenza dai rispettivi Comuni;

Assiste il **Direttore della SdS, Dott. Stefano Lomi**, incaricato della redazione del presente verbale, ai sensi dell'art.5, punto 5.2.4. lettera c), della convenzione consortile della SdS;

Accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Considerato che in data 14.01.2010 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 i Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano e l'Azienda USL 3 di Pistoia hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la delibera della Assemblea dei Soci n. 4 del 15.03.2021 con la quale il Sindaco del Comune di Lamporecchio, Alessio Torrigiani, viene eletto Presidente della Società della Salute della Valdinievole;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 8 del 31.07.2019 con la quale è stata eletta la nuova Giunta Esecutiva e la successiva delibera di modifica n. 3 del 15.03.2021;

Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 2 del 30.06.2022, con il quale il dott. Stefano Lomi è stato nominato, con decorrenza dal 01.07.2022, Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Richiamata la Legge Regionale Toscana n. 40 del 2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante la "*Disciplina del servizio sanitario regionale*";

Richiamata la Legge Regionale Toscana n. 84 del 28.12.2015, recante il "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla LR 40/2005", che ha abrogato la Legge Regionale Toscana n. 28 del 16.03.2015, recante "Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019, recante la nomina del Dr. Paolo Morello Marchese a Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro e la successiva proroga contrattuale disposta con il DPGR n. 29 del 28 Febbraio 2022;

Richiamata la delibera n. 273 del 01.03.2022 del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, con cui viene preso atto di quanto disposto dal suddetto DPGR n.29 del 28 febbraio 2022;

Preso atto della nota prot. n. 81038 del 14.11.2022 con la quale il Dr. Paolo Morello Marchese, Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, delega il Dott. Stefano Lomi, Direttore della Zona

documento firmato digitalmente



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Valdinievole dell'AUSL Toscana Centro a rappresentarlo nell'odierna Giunta Esecutiva, dichiarando fin da adesso che ogni sua decisione è dallo stesso avallata e, precisando, che la presente delega è comunque relativa all'espletamento dell'attività ordinaria della Società della Salute della Valdinievole;

Visto l'art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i. comma 3 lettera c) e d) il quale prevede che la Società della Salute eserciti le funzioni di *“organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale”* e *“organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale”*;

Considerato che la SdS, con la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 “Servizi Sociali e Servizi Socio-Sanitari per la non autosufficienza e la disabilità. Assunzione della gestione diretta da parte della SDS Valdinievole” ha assunto la gestione diretta dei sopra citati servizi a partire dall' 01.01.2011;

Vista la delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 1748 del 19/12/2019 avente ad oggetto: “Governance Territoriale dell'Azienda UsI Toscana Centro – applicazione in via sperimentale della DGRT 269/2019” per la gestione diretta da parte della SdS delle attività socio – sanitarie ad alta integrazione sanitaria relative a Salute Mentale Adulti e Infanzia e Adolescenza, Dipendenze, Non Autosufficienza, Disabilità;

Visto l'art. 10 “Funzionamento” (Titolo II Ordinamento, Capo III – La Giunta Esecutiva) dello Statuto consortile;

Vista la delibera n. 6 del 25 maggio 2020, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di Salute 2020-2022;

Vista la delibera n. 1 del 28 febbraio 2022, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Operativo Annuale 2022;

Ritenuto opportuno continuare lo svolgimento delle sedute della Giunta in video conferenza stante la presenza delle condizioni riportate nella delibera dell'Assemblea dei Soci nr. 7 del 12.07.2022 avente per oggetto: “Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali”;

Dato atto che non sono stati segnalati dai Responsabili del presente atto, conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come modificato dalla L. 190/2012;

Dato atto che:

- in data 21.05.2018 è stato stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Sanità – triennio 2016 – 2018;
- in data 2 novembre 2022 è stato stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Sanità – triennio 2019 – 2021 applicabile a far data dall'01.01.2023;

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 33 del 15.11.2022 con cui si è costituita la delegazione trattante di parte pubblica della SdS Valdinievole per il Comparto, modificando la composizione”;

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 36 del 15.11.2022 avente per oggetto: “Contrattazione decentrata integrativa anno 2022 relativa alla costituzione e utilizzo dei fondi del personale della SdS Valdinievole” con cui si è dato avvio alla trattazione decentrata integrativa per l'anno 2022 relativamente alla costituzione ed utilizzo del fondo delle risorse decentrate ed in particolare: 1. fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80 del CCNL 2016 – 2018); 2. fondo premialità e fasce (art. 81 del CCNL 2016 – 2018) come previsto dalle norme contrattuali e dagli accordi regionali;



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Dato atto che, con tale deliberazione si sono forniti i seguenti indirizzi al Direttore della SdS Valdinievole affinché proceda alla costituzione del fondo destinato alla produttività e sono formulate al Presidente della delegazione trattante di parte Pubblica i seguenti indirizzi e direttive, in merito alla conduzione delle trattative relative alla destinazione ed utilizzazione del fondo per l'incentivazione delle Politiche di Sviluppo delle risorse umane e produttività anno 2022 riguardante il personale del comparto della SdS di categoria C e D:

- rispetto della rinnovata normativa in materia di lavoro pubblico (D. Lgs. 165/2001, D. Lgs. 150/2009) ed ai vincoli di spesa del personale;
- valorizzare specifici progetti che portano a miglioramenti nell'erogazione dei servizi ed in particolare: miglioramenti dei rapporti con gli utenti, semplificazione delle procedure, miglioramento della comunicazione interna, maggiore flessibilità nel far fronte a progetti fra di loro diversi;
- le risorse disponibili della produttività (performance organizzativa e individuale) dovranno essere erogate in considerazione della performance e quindi al raggiungimento, mantenimento e perseguimento di obiettivi legati al miglioramento della qualità dei servizi erogati e dei livelli di efficienza e di efficacia e distribuite tenendo imprescindibilmente conto dei risultati raggiunti in modo tale da valorizzare il merito e la crescita delle competenze professionali dei singoli;
- prevedere l'attribuzione selettiva di nuove fasce retributive (orizzontali) nei confronti del personale avente diritto;
- subordinare l'erogazione dei compensi in ordine alla valutazione e misura del grado di raggiungimento degli obiettivi e delle singole prestazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 7 del 22.02.2022 con cui si era provveduto all'approvazione della "Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2022 – 2024 e ricognizione della dotazione organica per l'anno 2022" ove si stabilisce che la dotazione organica per l'anno 2022 è di nr. 24 unità di cui 9 da coprire mediante:

- le assunzioni a tempo indeterminato secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:
- mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001 dando atto che tale modalità di reclutamento non incide sulla quota del turn over se effettuata tra Enti sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa;
- utilizzo di valide graduatorie anche di altri Enti nel rispetto nel vigente Regolamento degli Uffici e Servizi e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- concorso pubblico, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 22 del 10.10.2022 avente per oggetto: "Programma triennale del fabbisogno del personale 2022 – 2024. Modifica" ove si è previsto l'ulteriore assunzione delle seguenti unità di personale:

n. 2 unità - Cat. D – D1 Collaboratore Amministrativo Professionale e nr. 1 unità - Cat. C – C/2 Assistente amministrativo – Anno 2022;

Richiamato:

- l'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possano erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese dal personale;
- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, (Decreto Brunetta), che modificando gli articoli 40 e 40bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha sottolineato l'importanza di procedure precise e inderogabili nella gestione del salario accessorio e ha introdotto alcune ulteriori verifiche ai fini della contrattazione;
- l'articolo 40, comma 3-quinquies del Decreto Legislativo n. 165/2001 in base al quale non possono essere sottoscritti contratti decentrati integrativi che siano in contrasto con i vincoli e con i limiti

documento firmato digitalmente



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinino materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;

- il comma 2 dell'art. 23 del D. Lgs. 25.05.2017 n. 75 - c.d. decreto correttivo del D. Lgs. 165/2001 - il quale prevede che: “2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

- l'art. 33, co. 2° del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019, n. 58, “... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018 ...”;

- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07.08.2020;

- il DPCM del 17.03.2020 (in G.U. nr. 108 del 27/4/2020), il quale, in premessa, chiarisce che: “il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

- la nota della Ragioneria generale dello Stato prot. 179877/2020, che ha rilasciato un importante parere in merito alle modalità di computo dell'adeguamento del limite al trattamento accessorio dell'anno 2016, relativamente al possibile incremento del personale per effetto delle nuove norme assunzionali;

Dato atto che:

- nel 2022, l'ammontare complessivo del fondo delle risorse decentrate del comparto è determinato con riferimento all'importo di €. 65.780,40 da adeguarsi con l'applicazione dell'art. 33, co. 2° del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019, n. 58, “... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018 (pari a 13,83 unità);

- il fondo del 2018 ammonta ad €. 63.630,07 ed il personale del 2018 era pari a 13,83 unità con un valore pro-capite del fondo quantificato in €. 4.600,87 (rapporto tra 63.630,07/13,83)

- il personale, determinato con riferimento a quanto indicato dalla RGS, nell'anno 2022 è pari a nr. 16,66 unità (nr. dei cedolini elaborati nel 2022 pari a 200/12) con una differenza di 2,83 unità (differenza tra 16,66 e 13,83);

- l'incremento del fondo è pari ad 13.020,46 determinato moltiplicando €. 4.600,27 per 2,83 unità;

Sulla base di quanto sopra esposto si evidenzia quanto segue:

- il fondo 2022 è determinato in €. 78.800,86 superiore a quello del 2021;
- nel 2022 il nr. dei dipendenti era di 12 unità all'01.01.2022 e nr. 18 unità al 31.12.2022;
- il fondo risulta comprensivo anche dell'incremento dell'1% così come previsto dal co. 3 lett. c) dell'art. 30 del CCNL del 19.04.2004 ove è stabilito che: Dal 1° gennaio 2002 il fondo del comma 1 è incrementato: c) sulla base del consuntivo, dell'1% come tetto massimo del monte salari annuo calcolato con riferimento al 2001 al netto degli oneri riflessi, in presenza di avanzi di amministrazione o di pareggio di bilancio secondo le modalità stabilite dalle Regioni negli atti d'indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione annuale ovvero della realizzazione annuale di programmi – correlati ad incrementi quali-quantitativi di attività del personale – concordati tra Regioni e singole

documento firmato digitalmente



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Aziende ed Enti, finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro un termine prestabilito, ai sensi delle vigenti disposizioni. Considerato che con delibera dell'Assemblea dei Soci nr. 11 del 30.06.2021 si è approvato il bilancio d'esercizio della SdS Valdinievole dell'anno 2020 con un risultato negativo di €. 16.581,95 dovuto esclusivamente alla gestione dell'eredità Pizza come si evince dai conti sezionali contenuti nella nota integrativa e, risultando in pareggio tutte le altre gestioni (sociale, sanitaria e fondo non auto) il fondo 2021 mantiene la somma di €. 2.171,67 corrispondente all'incremento in questione. Si richiama, a tale riguardo l'ipotesi di contratto integrativo decentrato concordato nel 2015 ove si prevedeva tale aumento facendo riferimento al monte salari 2011, ossia al 1° anno di attività della Società della Salute della Valdinievole (1% su €. 217.167,00 monte salari 2011);

- per il pagamento dell'indennità per l'assistenza domiciliare prevista dall'art. 87 del CCNL 2016 – 2018 ove al comma 1 e 3 si conferma l'applicazione delle istruzioni operative al fine dell'ottenimento dell'indennità per l'assistenza domiciliare di cui all'art. 87 CCNL 21.05.2018 adottato dall'Azienda USL Toscana Centro come interpretato nell'anno precedente, provvedendo al pagamento mensile delle stesse.

Visto il verbale redatto in occasione dell'incontro sindacale in merito alla costituzione dei fondi per il 2022 avvenuta in data 28.11.2022;

Dato atto che in data 29.12.2022 il Collegio Sindacale ha esaminato l'ipotesi di cui sopra sulla base della Relazione tecnica trasmessa dalla SdS Valdinievole ed ha inviato il suo parere favorevole all'accordo acquisito al protocollo dell'Ente, conservato agli atti dell'Area Funzionale Tecnico Amministrativa;

Ritenuto di dover dare esecuzione all'accordo decentrato accogliendo quanto in esso contenuto prendendo atto che lo stesso concerne il personale assunto dalla SdS ed appartenente alla categoria "C" e "D" sia professionale che amministrativo;

Attesa la necessità di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto in argomento;

Visto l'art. 71- septies – "Giunta esecutiva" della L.R. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 della Convenzione consortile "Organi Consortili e Statuto";

Visto l'art. 48 "Competenze alle Giunte" del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 10 "Funzionamento" (Titolo II Ordinamento, Capo III – La Giunta Esecutiva) comma 3 dello Statuto consortile, inerenti le modalità ed il quorum necessari per la validità delle deliberazioni della Giunta Esecutiva;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dalla Struttura proponente, indicata nel frontespizio, della SdS Valdinievole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto altresì che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che nel frontespizio del presente atto sono integralmente riportate le presenze/assenze dei componenti dell'odierna seduta;

Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese;

Ciò premesso e considerato

DELIBERA

documento firmato digitalmente



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

1. di approvare le premesse del presente atto;
2. di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto integrativo decentrato del comparto per l'anno 2022 che si allega alla lettera "A" del presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente / Personale / Contrattazione integrativa della SdS Valdinievole;
4. di trasmettere all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla data di effettiva sottoscrizione dei suddetti accordi dei testi contrattuali e della documentazione che attesta le specifiche modalità di copertura delle risorse;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'Organo di Revisione;
7. di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento al Coordinatore del Comitato di Partecipazione, al Presidente della Consulta del Terzo Settore, al Presidente dell'ASP San Domenico di Pescia, nonché agli eventuali interessati;
8. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
9. di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata, dall'esito **UNANIME, l'immediata eseguibilità** dell'atto ai sensi dell'art. 4 comma 2, dello Statuto della SdS Valdinievole.

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Alessio Torrigiani

IL DIRETTORE
Stefano Lomi